

# CITTA' DI MANFREDONIA

## Provincia di Foggia

## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta n.8 del 30.06.2011

n° 34

**OGGETTO**: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.06.2011, prot.n.24443, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione, aperto al pubblico. Preside la seduta il Signor **NICOLA VITULANO** – **Presidente.** 

#### E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 27 ed assenti, sebbene invitati, n.3 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	X		PALUMBO LIBERO	$\times$	
BISCEGLIA ROSALIA	X		PECORELLA STEFANO	X	
BRUNETTI ADAMO	X		PRENCIPE ANTONIO	X	
CAMPO MARIAGRAZIA	X		RICCARDO LEONARDO		X
CINQUE CARLO	X		RICUCCI MICHELE	X	
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente	X		SALINARI ALESSANDRO	X	
CORREALE ANTONIO	X		SCARANO DOMENICO	X	
FALCONE GAETANO	X		SPAGNUOLO RAFFAELE	X	
GATTA MICHELE		X	TITTA COSIMO	X	
GUIDONE GIUSEPPE	X		TITTA GIUSEPPE	X	
LA TORRE FRANCESCO	X		TOMAIUOLO FRANCESCO	X	
LA TORRE GIUSEPPE	X		TROIANO LORENZO	X	
OGNISSANTI GIOVANNI		$\times$	TROIANO MATTEO	X	
OGNISSANTI MATTEO	X		VALENTINO SALVATORE	X	
PAGLIONE PASQUALE	$\times$		VITULANO NICOLA	X	

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: PRENCIPE ANNA RITA, ANGELILLIS ANTONIO, PALUMBO MATTEO, CASCAVILLA PAOLO, RINALDI PASQUALE. D'AMBROSIO DAMIANO, ZINGARIELLO SALVATORE, GALLIFUOCO MICHELE.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proporta della procente delliberazione banno copresso parere favorevele.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

<sup>☑</sup> Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);

<sup>☐</sup> Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica

<sup>☑</sup> Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Esce il consigliere Falcone G.. Presenti 27.

Relaziona l'Assessore al Bilancio e Patrimonio Pasquale Rinaldi, come trascritto nel resoconto integrale del dibattito.

Comunica, inoltre, che bisogna inserire al 2° punto, 5° rigo delle premesse il riferimento all'ultima deliberazione di modifica del Regolamento TARSU e cioè la " n.13 del 10.03.2006

Al termine;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze e Patrimonio

#### Premesso:

- che L'art. 58 del d.lgs 15.11.1993 n.507 prescrive l'obbligo per i Comuni di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffe, per il servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- che questo Comune ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa in parola con deliberazione del Commissario Prefettizio n.144 del 23.6.1995, modificato ed integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n.721 del 9.10.1995, con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 21.05.1998, n.30 del 28.02.2000 e n. 13 del 10.3.2006 ad oggi ancora vigente, ed ha individuato categorie di contribuenti secondo gruppi di attività o di utilizzazioni omogenee ai fini della determinazione comparativa delle tariffe;
- che anche per il corrente esercizio finanziario persiste il sistema di prelievo tributario in base a tassa ai sensi degli artt. da 51 a 81 del d.lgs 507/93 per i seguenti rilievi:
  - il d.lgs 152/2006 (c.d.codice ambientale) non abroga esplicitamente la Tarsu, limitandosi a definire la Tariffa come corrispettivo del servizio. Inoltre l'art.238 di detto decreto legislativo si limita ad istituire la Tariffa Integrata Ambientale demandando al successivo regolamento attuativo-non ancora emanato- la disciplina applicativa della stessa e facendo salve le norme regolamentari vigenti;
  - l' art. 49 del d.lgs n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi), è stato abrogato e l'art.11 del DPR 158/1999 (regolamento attuativo della Tia) discliplina solo il periodo transitorio entro il quale la Tariffa deve assicurare la copertura integrate del servizio; il d.lgs n. 507/93 risulta invece ancora integralmente vigente;
  - una interpretazione che forzi il passaggio alla Tia per gli Enti a Tarsu, inoltre, non risulterebbe razionale alla luce delle reiterate proroghe del legislatore in merito al passaggio a tariffa dovuta alle esigenze di evitare qualsiasi modifica del regime già operante nell'Ente locale, proprio al fine di impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della completa attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 (c.d.codice ambientale);

In ogni caso è comunque certo che l'attuale quadro normativo, soprattutto alla luce del federalismo, dei vincoli stringenti del patto di stabilità e dai tagli dei trasferimenti di cui al D.L. 78/2010 segnala la sussistenza di una fase di transizione verso un modello futuro di prelievo sui rifiuti e quindi l'esigenza di garantire con la TARSU il costo della raccolta smaltimento;

Altrettanto impellenti sono le esigenze finanziarie dell'Ente, che impongono di incrementare la misura del finanziamento del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti a carico degli utenti, anche per evitare di continuare ad obbligare l'Ente a dedicare sostanziali risorse del bilancio per colmare la differenza fra gettito e costo del servizio stesso, diminuendo quindi gli stanziamenti in favore di programmi ed iniziative Istituzionali;

In proposito occorre rilevare che per l'anno 2010 il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani erogato all'ASE è stato di E. 7.192.830,00 a fronte di ruoli TARSU emessi per complessivi E. 4.948.107,76, con una differenza negativa di E. 2.244.722,24.

Per quanto sopra illustrato occorre apportare alcune modifiche al Regolamento T.A.R.S.U. in vigore;

**Udito** la relazione dell'Assessore alle Finanze e Patrimonio

### VISTI:

- l'art.27, comma 8 della L. 448/2001, il quale sancisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali ed i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme per la determinazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziario 2007) il quale così recita: "Gli Enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento....";
- il decreto 16 marzo 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. del 26 marzo 2011, n.70 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti locali al 30 giugno 2011;
- il combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, in forza del quale compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposte ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo, mentre al Consiglio comunale compete approvare il bilancio annuale di previsione con i relativi allegati tra cui le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- il comma 123 dell'art.1 della legge finanziaria per l'anno 2011 di cui alla legge

- 13.12.2010 n. 220 che dispone che resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali ecc. fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tarsu;
- il D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè il D.Lgs 152/2006;
- il d.p.r.n.158/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il parere espresso dalla competente Commissione Comunale;
- la deliberazione G.C. n. 166 del 15.6.2011 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per proposta al C.C. per modifica Regolamento TARSU";
- il vigente statuto comunale;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione per l'anno 2011 della rimodulazione delle agevolazioni di cui all' art.10, comma 1 e all'art. 13, lett. b) e c), così come proposte con deliberazione G.C. n.166 del 15.6.2011;

PRESO ATTO che sulla presente deliberazione è stato formulato il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore di Ragioneria, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i.:

Con 23 voti favorevoli, 4 contrari, espressi per appello nominale in forma palese dai 27 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente, sui 31 consiglieri assegnati al comune;

## **DELIBERA**

1) di apportare al Regolamento T.A.R.S.U. le modiche di seguito elencate, per le motivazioni esposte in premessa;

### ART.10-Locali ed aree destinate ad attività stagionali

La tariffa viene ridotta nella seguente misura:

 per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 5%;

## ART. 13 Riduzioni di tariffa

La tariffa viene ridotta nelle seguenti misure:

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: del 5%;
- c) abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori

all'estero per più di sei mesi all'anno: del 5%;

2) di dare atto che le predette modificazioni hanno efficacia dal 1 gennaio 2011;

che venga trasmessa la presente deliberazione tariffaria alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.69, comma 4 del D.Lgs n.507/93;

che venga trasmessa la presente deliberazione tariffaria alla Società Gestione Tributi di Manfredonia;

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 8 LUG.2011

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to: Fiorentino	IL PRESIDENTE  F.to: Vitulano					
ATTESTAZI	IONE					
La presente deliberazione:						
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito 8 LUG.2011 ove rimarrà per quindici e						
2. è stata trasmessa in data 8 LUG.2011 ai seguenti uffici per l'esecuzione:						
Presidente Consiglio Comunale.						
Dirigente 3° Settore.						
Revisori dei Conti.						
3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –						
□ comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;						
è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di □ cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.						
Dalla Residenza comunale,lì 8 LUG.2011	_					
	IL SEGRETARIO GENERALE  F.to: Fiorentino					
E' copia conforme all'originale	Il Segretario Generale					